

STATUTO DELLA FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI CRESCENTINO

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Ente "Asilo Infantile di Crescentino", con sede nel comune di Crescentino in Viale IX Martiri numero 17, è sorto nell'anno 1845 con un Regio Decreto che conferisce all'Asilo lo status giuridico di Ente Morale. L'Ente è un ex IPAB.

E' stato riconosciuto dalla Giunta Regionale del Piemonte con delibera numero 21-12117 del 13 gennaio 1992; l'iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte è avvenuta in data 15 febbraio 2019. E' stato fondato su iniziativa di un gruppo di benefattori locali consapevoli della necessità di dotare il Comune di una struttura permanente in grado di dedicarsi alla cura e all'educazione dell'infanzia, con particolare riguardo alle fasce sociali più deboli.

Storicamente l'attività didattica e di cura degli alunni (essenzialmente pre-scuola, mensa, sorveglianza e attività ludiche) era affidata dall'Amministrazione a ordini religiosi femminili; a partire dagli anni '80 del secolo scorso è iniziata la collaborazione con personale "laico" fino a raggiungere la completa transizione alla fine degli anni '90 quando le ultime suore della Congregazione di S. Giovanna Antida hanno lasciato l'Ente. E' stato gestito da un Consiglio di Amministrazione formato da volontari, tutti residenti in zona e ben inseriti nel contesto sociale di riferimento: ciò ha garantito una buona conoscenza dei bisogni della comunità e una capacità di reazione immediata alle sfide e alle opportunità che di volta in volta compaiono sull'orizzonte dell'Ente. Facevano parte del Consiglio di Amministrazione, per statuto, un rappresentante del Comune, il Parroco di Crescentino o un suo delegato e due rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti. Il Consiglio di Amministrazione si è occupato della gestione economica dell'Ente, di definire le politiche di sviluppo e le azioni di marketing e promozione, di impostare e monitorare le attività didattiche, mantenere i contatti con le famiglie degli iscritti, di porsi come interlocutore con gli Enti pubblici e le Associazioni con cui la scuola si interfaccia (Comune, Regione, MIUR, Federazione Italiana Scuole Materne etc). Nel 2018 l'Asilo Infantile di Crescentino, tenuto conto delle esigenze del proprio bacino di utenza, ha ampliato la sua offerta educativa predisponendo l'apertura di una sezione "Primavera" per i piccoli da 2 a 3 anni, all'interno dell'edificio di sua proprietà di Viale IX Martiri, che dagli anni '70 ospita il braccio operativo dell'Ente. Successivamente, nel 2021, si è completata l'offerta per la prima infanzia con un "Micronido" per bambini da 6 mesi a 2 anni. Ad oggi l'offerta educativa, pur restando ispirata ai principi dell'insegnamento cristiano-cattolico, tiene conto della mutata composizione socio-culturale del territorio di riferimento assieme ad una generale laicizzazione della società dando piena attuazione delle linee pedagogiche ministeriali previste dal "Sistema Integrato Zero-sei". Il progetto formativo si snoda attraverso il Micronido "Arcobaleno" (bimbi dai 6 ai 24 mesi), la sezione Primavera (bimbi dai 24 ai 36 mesi) e si conclude con la Scuola dell'Infanzia, che accompagna i bimbi fino alla soglia della Scuola Elementare.

1.2. L'istituzione venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 1845 e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza IPAB.

L'istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), con deliberazione della Regione Piemonte n. 21-12117 del 13 gennaio 1992, è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Associazione di diritto privato; pertanto l'istituzione è stata assoggettata al regime giuridico persone giuridiche private riconosciute ed è registrata al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

1.3. Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "Asilo Infantile di Crescentino ETS".

[Firma]



La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

1.4. La Fondazione ha sede legale in Crescentino. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Piemonte.

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

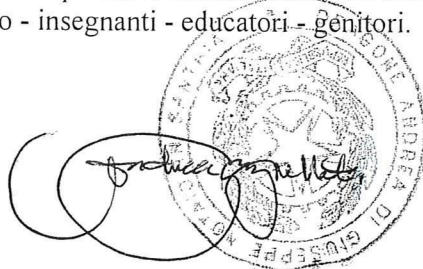
2.1. La Fondazione "Asilo Infantile di Crescentino ETS" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzata all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d);
- b) interventi e servizi socio-educativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a);
- c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i);
- d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l);
- e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u).

2.2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dai sei mesi ai sei anni di età, salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.Lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. del N. 488/3857 del 28/02/2001 è quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.



Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

2.3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, con priorità ai residenti nel territorio di Crescentino e comuni limitrofi, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

2.4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

2.5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

2.6. la Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

3.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

3.2. la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (Dlgs 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

4.1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

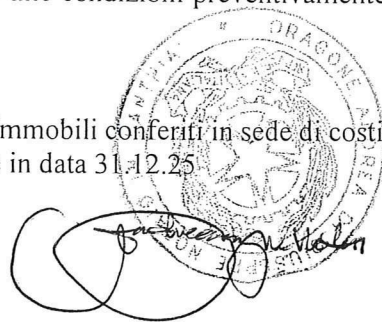
4.2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

4.3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

5.1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale in data 31.12.25



Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

5.2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

6.1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo nonché il revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge;
- d) l'Assemblea dei soci sostenitori e partecipanti

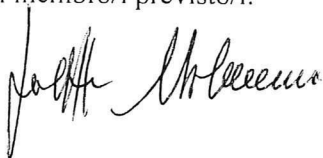
7.2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri di cui:

- un membro di diritto è il Parroco di Crescentino o un suo delegato;
- un membro è nominato dal Consiglio Comunale di Crescentino;
- un membro è nominato dall'assemblea dei soci tra i soci partecipanti
- due membri sono nominati dall'assemblea dei soci tra i soci sostenitori

In caso di assenza di candidati di una delle due componenti di soci, l'altra componente supplirà nella nomina del membro/i previsto/i.



8.2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro di diritto, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

8.3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 2.

8.4. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Crescentino si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

9.1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

9.2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

9.3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del CdA successiva alla data della comunicazione di queste, per la loro presa d'atto. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

9.4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, Il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

9.5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

10.2. Esso in particolare:

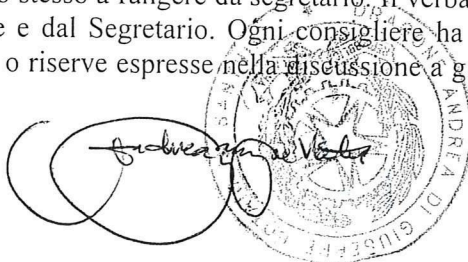
- a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno;
- b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;
- c. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario;
- d. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;
- e. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi;
- f. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;



- g. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 207/2001;
- h. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;
- i. delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- j. approva il bilancio di esercizio nonché il programma di attività con il bilancio preventivo;
- k. approva il bilancio sociale ove previsto;
- l. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
- m. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione;
- n. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e dei servizi socioeducativi avviati;
- o. fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto;
- p. individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;
- q. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;
- r. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- s. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- 11.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
- 11.2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.
- 11.3. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.
- 11.4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 10, punti g), l) e m). Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 11.5. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente. Sono sempre a voto segreto le votazioni inerenti persone.
- 11.6. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.



11.7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

12.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

12.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

12.3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

12.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI E DEI PARTECIPANTI

13.1. Sono Sostenitori tutti quelli, persone fisiche e persone giuridiche, che dichiarano di aderire alle finalità della fondazione e si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

L'accoglimento della domanda di Sostenitore, presentata in forma scritta, è demandato al Consiglio di Amministrazione.

13.2. I Sostenitori che per un anno non eseguono la prestazione alla quale si erano impegnati possono perderne la qualifica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. Per enti e/o persone giuridiche l'esclusione può aver luogo per le seguenti cause: estinzione, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o aperture delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

13.3. I Sostenitori possono, in ogni tempo, rinunciare alla qualifica di sostenitore dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino al momento della comunicazione della rinuncia.

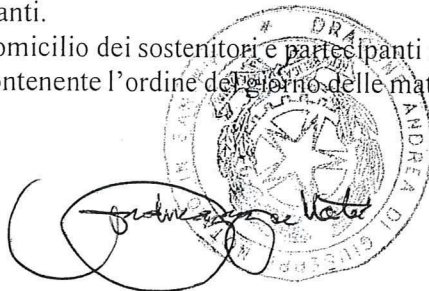
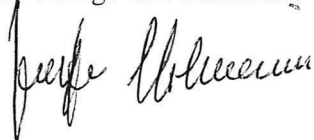
13.4. Possono acquisire la qualifica di Partecipanti i genitori di bambine e bambini frequentanti la scuola o servizi socioeducativi dell'Ente, previa presentazione di domanda ove dichiarano di aderire alle finalità della Fondazione. Si applicano ai partecipanti i commi 13.2. e 13.3.

13.5. I Sostenitori e i Partecipanti della Fondazione sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di norma una volta all'anno e almeno una volta ogni cinque anni, in prossimità del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori e i Partecipanti sono registrati in apposito Albo tenuto e aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione.

13.6. L'Assemblea dei Sostenitori e Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione; può essere convocata ogni qual volta ne ricorra la necessità, sia su iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due sostenitori e due partecipanti.

13.7. La convocazione dovrà essere indirizzata al domicilio dei sostenitori e partecipanti in forma scritta, anche in via telematica con riscontro di ricezione, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, ora, data e luogo dell'adunanza.



13.8. Sono considerati partecipanti anche coloro che risultavano iscritti nel libro degli associati prima della trasformazione.

13.9. Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento, da un suo delegato.

13.10. La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene in maniera collegiale a maggioranza dei sostenitori e dei partecipanti presenti, anche per delega. Ogni Sostenitore o Partecipante può ricevere n. 2 (due) deleghe per il voto.

13.11. I verbali delle adunanze dell'assemblea dei Sostenitori e Partecipanti devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato in seno dell'assemblea stessa.

13.12. L'assemblea dei Sostenitori e dei Partecipanti:

- nomina i Consiglieri di Amministrazione secondo quanto stabilito nell'articolo 8 dello Statuto;
- esamina il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- può esprimere il proprio parere sul programma di attività della Fondazione presentato dal Consiglio di Amministrazione e può formulare proposte in merito;
- esprime parere sulla proposta di delibera di estinzione, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e sulle modifiche statutarie.

13.13. All'interno dell'Assemblea dei soci, su impulso del CDA, potrà essere formato un "Comitato di Supporto" composto volontariamente da soci sostenitori e soci partecipanti che, su richiesta del CDA, si attiverà per supportare lo stesso nell'organizzazione e/o realizzazione di quanto necessario all'attività dell'ente stesso.

Il "Comitato di supporto" verrà coinvolto a scopo consultivo, in tutte le occasioni in cui il CDA lo riterrà necessario al fine di assumere decisioni in particolari ambiti specialistici.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14.1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

14.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

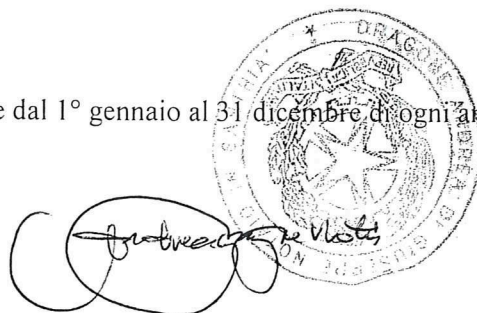
14.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

14.4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore per due esercizi consecutivi, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti oppure affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti; in tale ultimo caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - BILANCIO

15.1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



15.3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, nella relazione di missione

Art. 16 - IL SEGRETARIO

16. 2. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

17.1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- 17.2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

18.1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

Art. 19 – NORMA FINALE

Jack Wilson

